

PROGETTO

Legge 21 ottobre 2005 n. 219: supporto ai percorsi di qualità e regolatori ed alle azioni di sistema con implicazioni di carattere economico-finanziario, correlati alle attività della rete trasfusionale italiana ed ai relativi fondi di finanziamento

CONVENZIONE TRA

Il Centro Nazionale Sangue di seguito "CNS" (ente erogatore) con sede in Roma, Via Gianio della Bella n.27, C.F. 80211730587, nella persona del Direttore Dott. Giancarlo Maria Liumbruno

e

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito "UCSC", con sede legale in Largo Agostino Gemelli n°1, 20123 Milano, C.F. e partita I.V.A. numero 02133120150, rappresentata dal Direttore Amministrativo, Prof. Marco Elefanti, domiciliato per la carica presso l'Università, avente i poteri per questo atto,

PREMESSO CHE

- il Ministro della Salute, con Decreto 26 aprile 2007, ha istituito, presso l'Istituto Superiore di Sanità, il Centro Nazionale Sangue, quale struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale di sangue, emocomponenti ed emoderivati ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale, nonché deputata al coordinamento ed al controllo tecnico scientifico nelle materie disciplinate dalla Legge 21 ottobre 2005, n. 219 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati";
- il succitato Decreto prevede, fra l'altro, che il CNS operi in posizione di autonomia funzionale rispetto all'Istituto Superiore di Sanità;
- l'articolo 12 della citata Legge n. 219, tra l'altro, attribuisce al CNS il compito di:
 - fornire supporto alla programmazione nazionale delle attività trasfusionali;
 - fornire indicazioni al Ministro della salute ed alle Regioni in merito al programma annuale di autosufficienza nazionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione tra le Regioni ed i livelli di importazione e di esportazione eventualmente necessari;
 - fornire supporto tecnico per il coordinamento interregionale, con particolare riferimento all'attuazione del programma di autosufficienza nazionale e delle compensazioni intra ed interregionali;
 - emanare linee guida relative alla qualità ed alla sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, anche in attuazione delle Direttive comunitarie;

Contratto tra UCSC E CNS

Responsabile scientifico CNS: dott. Giancarlo Maria Liumbruno

Responsabile scientifico UCSC: prof. Americo Cicchetti

- fornire al Ministro della salute ed alle Regioni indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra Regioni delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione;
 - emanare linee guida in merito al modello organizzativo e all'accreditamento delle strutture trasfusionali;
 - emanare linee guida per il finanziamento delle attività trasfusionali;
 - svolgere attività di monitoraggio e verifica degli obiettivi posti dalle vigenti disposizioni di legge e dalla programmazione a livello nazionale nel settore trasfusionale;
 - effettuare studi e ricerche sulla qualità e sull'appropriatezza delle prestazioni trasfusionali, sui relativi costi, nonché sull'acquisizione di beni e servizi in campo trasfusionale, al fine di elaborare valutazioni sulla efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
 - svolgere attività di formazione per le materie di propria competenza;
 - promuovere programmi di formazione per l'esercizio dell'attività di vigilanza, controllo e accreditamento delle strutture trasfusionali, di competenza delle regioni;
 - promuovere la ricerca scientifica nei settori sicurezza, autosufficienza e sviluppo tecnologico.
- il CNS e l'Università Cattolica del Sacro Cuore, segnatamente la Facoltà di Economia hanno in corso da diversi anni una proficua collaborazione sui temi della "Legge n. 21 ottobre 2005 n. 219: strumenti di governo e gestione della rete trasfusionale", con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 12 sopra citato;
 - in particolare si rende necessario sviluppare un progetto che consenta di proporre e sostenere un efficiente utilizzo delle risorse di sistema, con particolare riguardo ai finanziamenti statali erogati a favore delle Regioni e Province autonome, che stanno richiedendo al CNS, nell'ambito delle proprie competenze, un ruolo attivo di gestione dei fondi stessi (ad oggi la Regione Lombardia e la Regione Sicilia) o di significativo supporto (ad oggi le Regioni Friuli Venezia Giulia, Puglia e Sicilia e Toscana);
 - visti i risultati derivati dalla proficua esperienza collaborativa tra CNS e l'UCSC è interesse delle parti dare corso alla realizzazione di un nuovo progetto, finalizzato ai seguenti ulteriori obiettivi:
 - supporto ai percorsi regolatori ed alle azioni di sistema con implicazioni di carattere economico-finanziario, relativi alla rete trasfusionale, in cui il CNS è chiamato a fornire il proprio contributo;
 - supporto alla determinazione, in collaborazione con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, degli aspetti economico-finanziari riferiti alle attività associative, di raccolta e progettuali;
 - supporto alla determinazione dei costi e tariffe correlate alle attività trasfusionali (prodotti e prestazioni) e altre diverse tipologie;
 - supporto alla rete trasfusionale nello sviluppo di adeguamenti correlati alla normativa vigente, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, economici, di qualità e formativi;
 - ridefinizione degli ambiti organizzativi nazionali e regionali con riferimento all'evoluzione normativa, quali ad esempio: funzioni SRC, rapporti economici tra i diversi attori del sistema, flussi informativi e supporto formativo;

Contratto tra UCSC E CNS

Responsabile scientifico CNS: dott. Giancarlo Maria Liembruno

Responsabile scientifico UCSC: prof. Americo Cicchetti

- supporto per l'impatto organizzativo ed economico a seguito dell'introduzione del Patient Blood Management (PBM) e relativo supporto formativo

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premessa)

1. La premessa come sopra esposta è parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente convenzione regola lo svolgimento, nei termini e nelle condizioni fissate nel presente atto, delle attività inerenti il progetto "Legge 21 ottobre 2005 n. 219: supporto ai percorsi di qualità e regolatori ed alle azioni di sistema con implicazioni di carattere economico-finanziario, correlati alle attività della rete trasfusionale italiana ed ai relativi fondi di finanziamento"
2. Il responsabile scientifico per conto del CNS è il dott. Giancarlo Maria Liumbruno, per conto dell'UCSC è il prof. Americo Cicchetti.
3. Gli obiettivi della convenzione sono indicati nel progetto (Allegato A) parte integrante della presente atto.

Articolo 3

(Direzione e Coordinamento)

1. Il CNS sovrintende all'effettuazione del progetto di concerto con il Responsabile Scientifico dell'Università.
2. Le parti possono concordare variazioni delle attività che si rendessero necessarie per l'ottimale conseguimento degli obiettivi nel rispetto dell'importo massimo prefissato a norma dell'art. 4.

Articolo 4

(Finanziamento)

1. Il CNS riconosce per il finanziamento complessivo delle attività indicate alla presente convenzione e per il periodo di validità della stessa un contributo di Euro 129.412,00 (centoventinovequattrocentododici/00), da corrispondersi secondo le modalità di cui all'allegato K (tabella di sintesi).
2. Nell'ambito delle previsioni di spesa indicate nel piano economico allegato al presente disciplinare (allegato B) e nel limite del tempo massimo indicato nel progetto, il CNS corrisponderà all'Università, e dietro presentazione di apposita richiesta di pagamento, l'importo economico indicato al comma 1 del presente articolo, secondo le modalità di cui all'allegato K da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, dopo l'approvazione da parte del Direttore del CNS della relazione finale e del rendiconto di cui al successivo comma 6.
3. Ai sensi del D.P.R. 633/1972 e delle successive risoluzioni ministeriali interpretative nn.550412, 420091 e 9/E, i trasferimenti di fondi dal CNS all'Università Cattolica, avendo natura contributiva, avverranno in regime di esclusione fiscale dal campo

Contratto tra UCSC E CNS

Responsabile scientifico CNS: dott. Giancarlo Maria Liumbruno

Responsabile scientifico UCSC: prof. Americo Cicchetti

- I.V.A.; i suddetti contributi saranno erogati previa trasmissione delle relative richieste di pagamento da parte dell'Università.
4. Il contributo dovrà essere utilizzato secondo le norme di gestione dell'Università, esclusivamente per spese che siano riferite al periodo di durata della convenzione e per spese concernenti la realizzazione delle attività oggetto del presente atto. E' fatto divieto di utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l'acquisto di autovetture o di apparecchi per telefonia mobile. In ogni caso, non potranno essere sostenute e, pertanto, riconosciute spese non previste nell'allegato piano economico.
 5. Non saranno ammesse variazioni al piano economico presentato superiori al 20% dell'importo assegnato ad ogni singola voce se non espressamente motivate dal richiedente beneficiario e autorizzate dal CNS.
 6. L'importo a saldo sarà liquidato su presentazione di rendiconto delle spese sostenute, nonché degli impegni assunti, corredati della documentazione in originale e/o in copia conforme, relativa alle spese e agli impegni effettivamente sostenuti in ordine alle singole voci di spesa, corrispondenti al piano economico finanziario presentato. Il predetto rendiconto redatto esclusivamente secondo il modello allegato (allegato E) dovrà essere presentato entro 15 giorni dal termine della convenzione, vistato dal Responsabile Scientifico ed approvato dal legale rappresentante dell'Università o da un suo delegato (nel caso in cui la firma venga dal delegato, dovrà essere allegata copia conforme del decreto di delega).

Articolo 5 *(Beni inventariabili)*

1. Le attrezzature acquistate ai fini del presente progetto potranno essere utilizzate anche dal CNS per eventuali attività future che saranno oggetto di apposito accordo.

Articolo 6 *(Proprietà dei dati scientifici)*

1. I dati scientifici risultanti dallo svolgimento del progetto sono da considerarsi proprietà congiunta del CNS e dell'Università.
2. Le modalità di pubblicazione e diffusione dei risultati delle attività oggetto della presente convenzione dovranno essere preliminarmente concordate fra il CNS e il Responsabile Scientifico per l'UCSC.

Art. 7 *(Riservatezza e Privacy)*

1. Le parti, per tutti i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'espletamento delle attività concordate, sono tenute al segreto professionale e si impegnano a non fornire informazioni o comunicazioni in relazione a notizie e provvedimenti di qualsivoglia natura dei quali sia venuto a conoscenza, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le parti, a norma del succitato D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna a rispettare la privacy e la riservatezza dei dati personali in suo possesso.

Articolo 8 *(Recesso unilaterale)*

1. Ad entrambe le parti della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere dal contratto e tale facoltà può essere esercitata finché il contratto stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Articolo 9
(Risoluzione)

1. La presente convenzione potrà essere risolta qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa non imputabile, di proseguire le attività dalla stessa previste. In questo caso si farà salvo il contributo già utilizzato, sempre che esso sia stato utilizzato ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente convenzione ed in conformità con il piano economico presentato dall'Università, che si impegna a restituire l'eccedenza sulla base del rendiconto delle spese effettivamente sostenute. La valutazione di conformità delle spese sostenute rispetto agli obiettivi ed alle attività previste, sarà rimessa al giudizio del Direttore del CNS.

Articolo 10
(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione avrà durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione.
2. Le parti si riservano la facoltà di procedere alla proroga o al rinnovo della presente Convenzione.

Articolo 11
(Controversie)

1. Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, le parti eleggono, quale Foro di competenza, quello di Roma.

Articolo 12
(Oneri fiscali)

1. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, a cura e a spese della parte richiedente.
2. Il presente atto è altresì esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.

Centro Nazionale Sangue
Il Direttore
Dott. Giancarlo Maria Liumbruno

Università Cattolica del Sacro Cuore
Il Direttore Amministrativo
Prof. Marco Elefanti

documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) e dell'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990 e s.m.i.

Contratto tra UCSC E CNS
Responsabile scientifico CNS: dott. Giancarlo Maria Liumbruno
Responsabile scientifico UCSC: prof. Americo Cicchetti

Progetto

“Legge 21 ottobre 2005 n. 219: supporto ai percorsi di qualità e regolatori ed alle azioni di sistema con implicazioni di carattere economico-finanziario, correlati alle attività della rete trasfusionale italiana ed ai relativi fondi di finanziamento”

Premessa

La legge 21 ottobre 2005 n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati” ha ridisegnato la rete trasfusionale italiana.

In particolare:

- l'articolo 1 prevede quale finalità della legge stessa il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti ed emoderivati;
- l'articolo 6 prevede che con uno o più accordi tra Governo, Regioni e Province autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, venga adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali. Lo schema tipo di convenzione individua anche le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale. Viene comunque garantita alle associazioni e federazioni di donatori di sangue la più ampia partecipazione alla definizione dell'accordo ed alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali; viene promossa la individuazione da parte delle Regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intra-regionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 ed ai principi generali di cui all'articolo 11. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2005 per oneri di impianto e di 2.100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006 per oneri di funzionamento;
- l'articolo 11 individua l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti come interesse nazionale sovragiornale e sovraziendale non frazionabile, per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle aziende sanitarie;
- l'articolo 12 prevede l'istituzione del Centro Nazionale Sangue (di seguito denominato CNS) quale apposita struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale.

Inoltre, l'articolo 12 della citata Legge n. 219, tra l'altro, attribuisce al CNS il compito di:

- ◆ fornire supporto alla programmazione nazionale delle attività trasfusionali;
- ◆ fornire indicazioni al Ministro della salute ed alle Regioni in merito al programma annuale di autosufficienza nazionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione tra le Regioni ed i livelli di importazione e di esportazione eventualmente necessari;
- ◆ fornire supporto tecnico per il coordinamento interregionale, con particolare riferimento all'attuazione del programma di autosufficienza nazionale e delle compensazioni intra ed interregionali;
- ◆ emanare linee guida relative alla qualità ed alla sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, anche in attuazione delle Direttive comunitarie;
- ◆ fornire al Ministro della salute ed alle Regioni indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra Regioni delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione;
- ◆ emanare linee guida in merito al modello organizzativo e all'accreditamento delle strutture trasfusionali;
- ◆ emanare linee guida per il finanziamento delle attività trasfusionali;

Allegato A

- ◆ svolgere attività di monitoraggio e verifica degli obiettivi posti dalle vigenti disposizioni di legge e dalla programmazione a livello nazionale nel settore trasfusionale;
- ◆ effettuare studi e ricerche sulla qualità e sull'appropriatezza delle prestazioni trasfusionali, sui relativi costi, nonché sull'acquisizione di beni e servizi in campo trasfusionale, al fine di elaborare valutazioni sulla efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
- ◆ svolgere attività di formazione per le materie di propria competenza;
- ◆ promuovere programmi di formazione per l'esercizio dell'attività di vigilanza, controllo e accreditamento delle strutture trasfusionali, di competenza delle regioni;
- ◆ promuovere la ricerca scientifica nei settori sicurezza, autosufficienza e sviluppo tecnologico.

Tenuto conto di quanto previsto:

- dal Decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
- dal Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi", ed in particolare:
 - ◆ l'articolo 2 attribuisce ai servizi trasfusionali e alle unità di raccolta il compito di garantire la rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti mediante accurate procedure di identificazione, tenuta di registri e un adeguato sistema di etichettatura conforme alla normativa vigente;
 - ◆ l'articolo 6 prevede che gli oneri finanziari derivanti dalle attività previste nel Decreto siano pari a 5 milioni di euro per l'anno 2007, 3 milioni di euro per l'anno 2008, e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
- dal Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali", ed in particolare:
 - ◆ l'articolo 2 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale delle Forze armate di cui all'articolo 24 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, prendono i necessari provvedimenti affinché i servizi trasfusionali e le unità di raccolta gestite dalle associazioni di donatori attuino un sistema di qualità conforme alla normativa nazionale e alle norme e specifiche comunitarie;
 - ◆ l'articolo 6 prevede che gli oneri finanziari derivanti dalle attività previste nel Decreto siano pari a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 6 milioni di euro per l'anno 2008 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
- dall'Accordo stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e ai sensi dell'art 6, comma 1, lett. b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, in data 20 marzo 2008, Rep. Atti 115/CSR, recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni, le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, il quale, nello stabilire i termini generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, prevede in particolare che:
 - ◆ deve essere garantita alle Associazioni e Federazioni di donatori di Sangue la partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali attraverso organismi collegiali in relazione alla normativa vigente;
 - ◆ devono essere individuate le tariffe di rimborso delle attività associative, uniformi su tutto il territorio nazionale;
 - ◆ devono essere concordate, sulla base dei Piani sanitari regionali e Piani sangue regionali, tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori specifiche azioni di sostegno e modalità

Allegato A

di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata alla donazione che, in base alla normativa vigente, è attuata dalle stesse Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;

- dall'Accordo stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito in data 16 dicembre 2010, che ha approvato i nuovi requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), e dell'articolo 19, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
- dall'Accordo stipulato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo a "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" - Rep. Atti n. 206/CSR del 13/10/2011;
- dall'Accordo stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" - Rep. Atti n. 149/CSR del 25/07/2012;
- dai nuovi scenari disegnati dall'entrata in vigore dei Decreti Ministeriali del 12 aprile 2012, recanti:
 - ◆ "Schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province Autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale".
 - ◆ "Modalità per la presentazione e valutazione delle istanze volte ad ottenere l'inserimento tra i centri e le aziende di produzione di medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni e le Province Autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale".
 - ◆ "Modalità transitorie per l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale".
 - ◆ "Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti";

Considerato che nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, il CNS è tenuto a garantire il supporto:

- nella predisposizione e monitoraggio degli schemi-tipo di convenzione con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;
- al Ministero della salute e alle Regioni e Province autonome per la determinazione dei costi e delle tariffe dei prodotti e delle prestazioni del Sistema trasfusionale, nonché il loro periodico aggiornamento;
- al Ministero della salute nella proposizione e successivo monitoraggio degli obiettivi posti alle Regioni e Province autonome ai sensi della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, e dei Decreti legislativi 207 e 208 del 2007 sopra citati, in relazione al riparto dei relativi fondi di finanziamento ed in coerenza con gli obiettivi strategici di sistema;
- ad emanare linee guida per il finanziamento delle attività trasfusionali (Legge 219/2005, art. 12, comma 4, lettera g), per quanto compatibile con gli assetti istituzionali regionali;
- ad effettuare attività di formazione, con particolare riferimento al sistema di valutazione connesso all'Accordo del 16 dicembre 2010 e all'Accordo del 25 luglio 2012.

Obiettivi principali del progetto

L'evoluzione della normativa di settore e dell'organizzazione della rete trasfusionale rendono necessario provvedere allo sviluppo di un progetto integrato che consenta:

- di proporre e sostenere un efficiente utilizzo delle risorse di sistema, con particolare riguardo ai finanziamenti statali erogati a favore delle Regioni e Province autonome, che stanno richiedendo al CNS, nell'ambito delle proprie competenze, un ruolo attivo di gestione dei fondi stessi (ad oggi la Regione Lombardia e la Regione Sicilia) o di significativo supporto (ad oggi le Regioni Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sicilia e Toscana);

Allegato A

- di mantenere alti livelli di qualità del sistema, anche con iniziative di formazione specifica.

In particolare il Progetto deve essere finalizzato al perseguimento degli obiettivi di seguito descritti:

- supporto ai percorsi regolatori ed alle azioni di sistema con implicazioni di carattere economico-finanziario, relativi alla rete trasfusionale, in cui il CNS è chiamato a fornire il proprio contributo;
- supporto alla determinazione, in collaborazione con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, degli aspetti economico-finanziari riferiti alle attività associative, di raccolta e progettuali;
- supporto alla determinazione dei costi e tariffe correlate alle attività trasfusionali (prodotti e prestazioni) e altre diverse tipologie;
- supporto alla rete trasfusionale nello sviluppo di adeguamenti correlati alla normativa vigente, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, economici, di qualità e formativi;
- ridefinizione degli ambiti organizzativi nazionali e regionali con riferimento all'evoluzione normativa, quali ad esempio: funzioni SRC, rapporti economici tra i diversi attori del sistema, flussi informativi e supporto formativo;
- supporto per l'impatto organizzativo ed economico a seguito dell'introduzione del Patient Blood Management (PBM) e relativo supporto formativo.

È previsto lo sviluppo di un progetto operativo che declini nel dettaglio tutte le attività da ricondurre ai macro-obiettivi sopra descritti, i risultati attesi e gli step delle azioni previste.

Si sottolinea che gli obiettivi del Progetto sono pienamente coerenti con la normativa vigente in materia di attività trasfusionali, ivi incluse le disposizioni legislative di matrice europea inerenti allo specifico ambito.

Nella implementazione e conduzione del Progetto è fin da ora previsto, ove necessario ed applicabile, il coinvolgimento trasversale delle funzioni interne al CNS, per le rispettive competenze.

Le spese che necessariamente conseguiranno alla realizzazione del Progetto di cui sopra sono stimate in un importo complessivo di € 129.412,00 (centoventinovequattrocentododici).
